



Martedì 14/05/2024

Contanti ed entrata od uscita dal territorio nazionale

A cura di: Studio Valter Franco

Circolare 12/2024 dell'AGENZIA delle Dogane.

Â

L'introduzione del limite con D.lgs. 19.11.2008 n. 195 pubblicato sulla G.U. 13.12.2008 n. 191 e con effetto dal 1° gennaio 2009, sono state poste limitazioni al trasferimento da e verso l'estero - inclusi i paesi appartenenti alla Comunità Europea - di contanti (inclusi strumenti negoziabili al portatore, traveller's cheques - assegni firmati ma privi del nome del beneficiario) per somme superiori ai 9.999,99 euro. Le disposizioni non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali - bancari o circolari che rechino l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L'introduzione di tale norma è finalizzata a contrastare il trasferimento di proventi da attività illecite e a coordinare la normativa del D.lgs. 231/2007 relativa al contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, monitorando con lo scambio di informazioni con gli altri paesi, il trasferimento transfrontaliero di denaro contante.

Sintesi della norma e degli adempimenti dal 1° gennaio 2009 e tuttora in vigore

- chi intende trasferire all'estero o trasferire dall'estero in Italia denaro contante di importo pari o superiore ai 10.000 euro (o corrispondente a tale valore se in valuta diversa) deve dichiarare preventivamente la somma all'Agenzia delle Dogane

- la dichiarazione è resa con il modello di cui al link che segue - va trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Dogane prima dell'attraversamento della frontiera ed il dichiarante deve avere con sé una copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale

o p p u r e

- consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevuta da parte dell'ufficio ed il dichiarante deve recare con sé tale copia. Per i trasferimenti di contante superiore alla soglia di cui sopra, effettuati a mezzo posta o con plico postale la dichiarazione viene consegnata alle Poste od ai fornitori del servizio postale all'atto della spedizione, questi ultimi rilasciano ricevuta e provvedono a trasmettere la dichiarazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane entro sette giorni.

Le novità della Circolare n. 12/2024

Preliminarmente il modello con il quale dichiarare il trasferimento sopra la soglia dei 9.999,99 euro è stato unificato prevedendo che abbia validità sia per i trasferimenti intra UE che per quelli Extra UE, nel modello (vedi quadro 5 D e 5B) va indicata la provenienza economica e l'uso previsto del contante, il proprietario ed il destinatario.

Precisa la circolare che nella nozione di valuta sono da comprendersi le banconote e monete, mentre gli strumenti negoziabili al portatore sono rappresentati dagli assegni turistici (traveller's cheques) e assegni e vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore privi del nome del beneficiario; nella



circolare il pragrafo 1 include nella nozione di denaro contante anche le carte prepagate, quelle non nominative, che perÃ² rimangono escluse dallâ€™obbligo di dichiarazione.Â Sono compresi invece i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (ovvero le monete con un tenore in oro di almeno il 90% ed i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%)Â che vanno separatamente indicati nel modulo di dichiarazione nel punto 4 â€“ dettaglio.Â

Il paragrafo 4 della circolare tratta del trasferimento del contante per sÃ© stessi e per conto di accompagnatori: nel caso di rinvenimento sul passeggero, nel suo bagaglio o nel suo mezzo di trasportoÂ di denaro contante il funzionario procede allâ€™accertamento della violazione a prescindere dalla titolaritÃ /riferibilitÃ di una parte delle somme a soggetti accompagnatori, in quanto il soggetto allâ€™obbligo dichiarativo Ã¨ sempre il â€œportatoreâ€; in questo senso appare opportuno che tra due viaggiatori venga suddiviso opportunamente ed inserito il denaro contante, ad esempio, nel bagaglio di ciascuno, essendo cosÃ¬ in presenza di due â€œportatoriâ€.

Il paragrafo 5 della circolare tratta dei soggetti minorenni, nel cui caso lâ€™obbligo dichiarativo ricade sul rappresentante legale. Nel caso in cui un portatore maggiorenne che reca con sÃ© una somma pari o superiore a 10 mila euro affermando che una parte Ã¨ riferibile ad un soggetto minore da egli accompagnato, deve compilare la dichiarazione indicando nelle caselle del modulo la somma e gli elementi identificativi del minore.

Si consiglia inoltre, di consultare la Carta del Viaggiatore (predisposta dallâ€™ADM) che tratta anche il presente argomento.Â

Testo della CircolareÂ 12/2024Â

Modello di dichiarazioneÂ

Rag. Valter Franco